

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato, in data (omissis), richiesta di parere deontologico in merito *"alla compatibilità della professione forense con l'amministrazione dei beni familiari ed, in particolare, con la conduzione in comodato di terreni agricoli, al fine di mantenere e migliorare gli stessi e, per le dette finalità, di presentare domande per usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni e per partecipare alle misure rientranti nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale regionale approvati dalla Commissione Europea per le Regioni italiane, dei Fondi strutturali europei e dei Programmi Operativi nazionali"*

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensore Avv. Sandra Aromolo

Osserva

L'**art. 6 del CDF**, genericamente, afferma **l'obbligo degli iscritti all'albo di evitare attività incompatibili** con l'iscrizione medesima, aggiungendo al co. 2 che le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione.

L'**art. 18 della L. 31.12.12 n. 247**, a sua volta, indica i **casi di incompatibilità** tra l'attività forense e le altre, in particolare con l'attività di impresa commerciale.

L'art. 2135 c.c. distingue nettamente l'impresa agricola da quella commerciale, indicando quali siano da intendere le attività agricole (dirette e per connessione) e definisce la figura dell'imprenditore agricolo. Infine sottolinea che, ai fini della qualifica, resta del tutto indifferente la destinazione finale della produzione, qualora ci sia una netta prevalenza della cura e della coltivazione del fondo rispetto all'eventuale vendita della stessa.

Pertanto, l'essere **imprenditore agricolo** di per sé non risulta, in astratto, incompatibile con **l'esercizio della professione forense** che - è bene sottolineare - deve comunque rimanere **effettivo, continuativo, abituale e prevalente** rispetto ad ogni altra attività posta in essere, giusto il disposto dell'**art. 21** della già richiamata legge professionale vigente.

Alla stessa conclusione è più volte giunto anche il CNF, ex multis con il parere n. 92 del 25 settembre 2013 a mente del quale *"non rientra tra quelle incompatibili la figura del piccolo imprenditore agricolo: tale è per il codice civile (art. 2083) e la giurisprudenza colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei propri congiunti, coltiva il fondo di sua proprietà, eventualmente cedendo i frutti a terzi"*. E ancora *"la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale, non osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione,*

sì da mettere a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.".

Quanto al tema della carica ricoperta, sebbene l'istante non chiarisca quale sia effettivamente il suo ruolo nell'amministrazione dei beni familiari, ci si limita a ricordare che l'articolo 18 dell'attuale legge professionale forense stabilisce che: "La professione di Avvocato è incompatibile: a) omissis; b) omissis; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale in qualunque forma costituite [omissis]. **L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività sociale è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari [omissis]**".

Orbene, sulla base di quanto affermato dal richiedente, nel caso di specie, si verterebbe proprio nell'ipotesi in cui non sussisterebbe incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

Ciò, però, sempre che, come detto, quest'ultima continui ad essere svolta in maniera effettiva, continuata, abituale e prevalente. Proprio su questo punto, pur non essendo questa la sede deputata, si ritiene utile far presente che l'eventuale assunzione da parte del richiedente della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), ad esempio al fine di ottenere agevolazioni fiscali, stanti i requisiti normativamente previsti soprattutto in tema di tempo minimo da dedicare alla detta attività, potrebbe generare profili di incompatibilità connessi non tanto all'oggetto dell'attività, quanto alle modalità di svolgimento della stessa.

Tanto premesso,

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta in merito al quesito formulato.

Parole/frasi chiave:

art.6; art 18; art. 21; art. 6; incompatibilità; imprenditore agricolo; società con oggetto l'amministrazione di beni personali o familiari; permanenza iscrizione all'albo; esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente.